



Comune di Arzergrande

Provincia di Padova

COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero 69 del 27-06-2022

Oggetto: LASCITO CONTI: ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE

Per approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono

IL PRESIDENTE
F.to Ranzato Teresina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cartisano Pier Paolo

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 18:00, nella sala delle adunanze, convocato per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

N. 649 reg. pubbl.

Certifico che copia della presente deliberazione viene PUBBLICATA mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06-07-2022

L'INCARICATO
F.to Talpo Paolo

Per copia conforme all'originale

Li, 06-07-2022

IL RESP. SEGRETERIA
Rosso Federico

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che questa deliberazione è divenuta esecutiva il

In quanto decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione

Li, _____

IL RESP. SEGRETERIA
F.to Rosso Federico

Nome Cognome	Qualifica	Presenza.
Lazzarin Filippo	Sindaco	Assente
Ranzato Teresina	ViceSindaco	Presente
Pegoraro Emilio	Assessore	Presente
Grigoletto Nicolò	Assessore	Assente
Carraro Alessia	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Sig. Cartisano Pier Paolo Segretario Comunale.

Il Sig. Teresina Ranzato nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Proposta di deliberazione n. 76 del 27-06-2022

Oggetto: LASCITO CONTI: ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nel testamento del Sig. Giovanni Conti, redatto il 14/02/1865 e registrato il 22/12/1871 (al n. 646 Vo. I° - numero di rep. 23), veniva nominata erede universale la Veneta Casa di Ricovero (poi IRE, ora IPAV C.F. e P. IVA 04587130271), ed il *de cuius* disponeva, per alcuni Comuni, che la sua eredità dovesse destinare venti piazze nel suo stabilimento e ricettarvi costantemente altrettanti poveri scelti tra quelle Comuni delle quali egli possedesse non inferiore a cento campi padovani (i.e. Comuni di Arzergrande e Pianiga);

ATTESO che in seguito alle richieste promosse dall'IRE, in considerazione dell'aumento dei costi per la gestione delle strutture e della riduzione delle rendite del lascito, dal 1984 il Comune di Arzergrande si è reso disponibile a rideterminare in due piazze, presso la Casa di Riposo SS. Giovanni e Paolo, l'onere previsto in suo favore dal lascito Conti Giovanni, con nota prot. 4693 del 24/12/1984;

TENUTO CONTO che in seguito sono sorte delle divergenze tra l'IRE ed il Comune di Arzergrande in ordine alla validità e alla vigenza di detta regolamentazione inerente al lascito Conti;

VISTO che con Deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 09/11/2013, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ACCORDO COMUNE DI ARZERGRANDE / I.R.E. DI VENEZIA RELATIVO AL LASCITO CONTI.", l'Amministrazione ha espresso parere favorevole all'ipotesi di accordo con l'IRE di Venezia proposto dallo Studio Legale Avv. Loris Chiggiato, con il quale sono stati ridefiniti i diritti e gli obblighi tra le parti;

PRESO ATTO che l'accordo tra il Comune di Arzergrande e l'IRE è stato sottoscritto in data 27/11/2013;

TENUTO CONTO che l'accordo prevedeva l'impegno dell'IRE ad accogliere presso le proprie strutture (Centri Servizi SS. Giovanni e Paolo e Centro Servizi S. Lorenzo) le persone indicate dal Comune di Arzergrande e lo stesso si impegnava ad attivare presso l'Azienda ULSS competente per territorio, contestualmente alla richiesta di accoglimento, le procedure affinché alle medesime persone, venisse riconosciuto il contributo sanitario previsto dalla normativa vigente a favore delle persone anziane non autosufficienti;

VISTO che in data 02/03/2022, con nota acclarata al protocollo comunale in data 03/03/2022 - n. 1895, l'IPAV trasmetteva un parere legale reso dallo Studio Benvenuti di Venezia, in merito all'effettivo perdurare della validità e dell'efficacia dell'onere apposto nel testamento di Giovanni Conti;

DATO ATTO che la questione impone l'esame di molteplici problematiche che vertono sulla validità dell'imposizione di un *modus* avente ad oggetto un'obbligazione *sine die* agli effetti della Convenzione stipulata nel 2013 tra l'IRE ed il Comune di Arzergrande;

RILEVATA pertanto l'opportunità di acquisire l'assistenza e la consulenza legale stragiudiziale necessaria per una prima fase di studio della questione, nonché per l'elaborazione di un articolato parere legale sulla base del quale il Comune potrà adeguatamente replicare alle pretese dell'IPAV, per poi considerare una fase di interlocuzione e trattativa, direttamente e/o di supporto ai rappresentanti degli Enti coinvolti, infine l'elaborazione e la definizione di un eventuale accordo transattivo;

TENUTO CONTO che in data 23/05 u.s. si è tenuto un incontro tra il Comune di Arzergrande e il Comune di Pianiga ove si è concordato di replicare al parere legale promosso dall'IPAV, nonché di individuare il medesimo legale;

RAVVISATA pertanto la necessità di affidare un incarico professionale relativo a quanto sopra illustrato ad un legale di fiducia dell'Amministrazione, stante l'attività di alto contenuto di complessità, eccedente le competenze ordinarie riferibili alle funzioni istituzionali dell'Ente Locale e pertanto richiedenti un intervento esterno da parte di un soggetto qualificato;

OSSERVATO che:

- il ricorso ad una figura professionale specializzata è necessario, tenuto conto sia della complessità normativa sia delle continue evoluzioni in materia alla questione posta in essere;
- con la consulenza legale si intende acquisire quanto sopra esposto, secondo il diritto e nell'interesse pubblico, al fine di evitare inutili e dispendiosi contenziosi giudiziari scaturenti da eventuali gravami avverso i provvedimenti che saranno adottati, che potrebbero esporre l'Amministrazione a gravi esborsi economici;
- è necessario individuare il legale di fiducia dell'Ente, a cui affidare l'incarico professionale, al fine di risolvere le problematiche sorte nell'ambito della precitata Convenzione;
- l'Avv. Loris Chiggiato e l'Avv. Carlo De Simoni, esperti in materia, dello Studio Legale Chiggiato di Piove di Sacco godono della fiducia degli Enti, in quanto hanno già seguito nel 2013 con il Comune di Arzergrande e nel 2014 con il Comune di Pianiga la stesura delle Convenzioni sottoscritte con l'IRE;
- trova applicazione l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016;

CONSIDERATO che tra il Comune di Arzergrande e l'Avv. Loris Chiggiato e l'Avv. Carlo De Simoni risulta pattuito e concordato il prezzo dell'incarico ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 55 del 10.03.2014, in euro 4.413,84, comprensivo del rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge (Cassa di Previdenza Avvocati e IVA) e dell'incremento del 10% in ragione dell'assistenza di ciascuna parte oltre alla prima, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55/2014, come da nota agli atti prot. 5095 del 30/05/2022;

DATO ATTO che la suindicata spesa graverà sul capitolo 13630111 del Bilancio / PEG 2022-2024 - annualità 2022;

RITENUTO pertanto di approfondire l'argomento dotandosi di uno studio della questione, nonché dell'elaborazione di un articolato parere legale sulla base del quale il Comune potrà adeguatamente replicare alle pretese dell'IPAV ed altresì considerare una fase di interlocuzione e trattativa, per l'elaborazione e la definizione di un eventuale accordo transattivo;

VISTE:

- le Deliberazioni del Consiglio comunale n. 55 e n. 56 del 30/12/2021 con cui sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione del triennio 2022-2024;
- la propria precedente Deliberazione n. 98 del 30/12/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) - parte finanziaria del triennio 2022-2024;
- la propria precedente Deliberazione n. 48 del 16/05/2022 di approvazione del Piano delle performance con il piano dettagliato degli obiettivi 2022;
- le successive variazioni intercorse;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto e il Regolamento di contabilità comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del Settore competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DELIBERA

1. Per le motivazioni citate in premessa ed integralmente richiamate, di provvedere in merito alla questione evidenziata dal parere legale reso dallo Studio Benvenuti di Venezia, prot. n. 1895 del 03/03/2022, che impone l'esame di molteplici problematiche che vertono sulla validità dell'imposizione di un *modus* avente ad oggetto un'obbligazione *sine die* agli effetti della Convenzione stipulata il 27/11/2013 tra l'IRE (ora IPAV C.F. e P. IVA 04587130271) ed il Comune di Arzergrande;

2. Di procedere pertanto all'acquisizione di assistenza e consulenza legale stragiudiziale necessaria per una prima fase di studio della questione, nonché per l'elaborazione di un articolato parere legale sulla base del quale il Comune potrà adeguatamente replicare alle pretese dell'IPAV, per poi considerare una fase di interlocuzione e trattativa, direttamente e/o di supporto ai rappresentanti degli Enti coinvolti, infine l'elaborazione e la definizione di un eventuale accordo transattivo;

3. Di conferire l'incarico professionale di prestazioni di assistenza e consulenza legale stragiudiziale, in ordine alle questioni sopra citate all'Avv. Loris Chiggiato e l'Avv. Carlo De Simoni, esperti in materia, dello Studio Legale Chiggiato di Piove di Sacco, che godono della fiducia del Comune di Arzergrande e del Comune di Pianiga, in ragione della predisposizione delle precedenti Convenzioni sottoscritte nel 2013 e nel 2014;

4. Di dare atto che la spesa necessaria è pari a complessivi euro 4.413,84, comprensiva del rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge (Cassa di Previdenza Avvocati e IVA) e dell'incremento del 10% in ragione dell'assistenza di ciascuna parte oltre alla prima, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55/2014, come da nota agli atti prot. 5095 del 30/05/2022, e graverà sul capitolo 13630111 del Bilancio / PEG 2022-2024 - annualità 2022;

5. Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Affari legali ogni atto inerente e conseguente il presente provvedimento;

6. Di trasmettere la presente, per conoscenza, al Comune di Pianiga.

Successivamente, con separata votazione, **DELIBERA**, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Proposta di deliberazione n. 76 del 27-06-2022

**Oggetto: LASCITO CONTI: ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE
STRAGIUDIZIALE**

**PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000**

Parere sulla Regolarità Tecnica: **Favorevole**

data 27-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Destro Enrico

Parere sulla Regolarità Contabile: **Favorevole**

data 27-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Destro Enrico

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL 27-06-2022

**Oggetto: LASCITO CONTI: ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE
STRAGIUDIZIALE**

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO atto della proposta di deliberazione di cui sopra, comprensiva dei pareri espressi dai responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica e contabile;

RITENUTA la stessa conforme alla volontà di questa Amministrazione;

CON voti unanimi favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

Di approvare la su esposta proposta di deliberazione come sopra riportata che si intende qui integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione.